

Prot. n.85 /21na

**ALL' ATTENZIONE DEL PRESIDENTE  
E DEL COORDINATORE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E DIDATTICHE**

Roma, 25 agosto 2021

**OGGETTO: riapertura attività didattiche – Green pass**

In riferimento all'oggetto si fa presente che il Decreto legge n.111 del 06 agosto 2021, all'art 1 comma 6, ha disposto che al decreto legge 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87 dopo l'art 9 bis, è inserito il seguente:

**ART. 9-ter (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario)**

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, data di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del Sistema Nazionale di Istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle citate disposizioni da parte del personale scolastico e di quello universitario è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti concircolare del Ministero della Salute.

4. I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia, nonché delle scuole paritarie, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

5. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**Le presenti istruzioni operative, sono da integrarsi con la documentazione precedentemente inviata (vedi Circ. n.28-21 Linee Guida FISM per la ripresa delle attività educative e formative) in particolare le pagg. 5/6 del file “PIANO SCUOLA 2021/22 indicazioni FISM”.**

## **1) A chi si rivolge la normativa?**

a) A tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari. La norma che ricomprende anche il personale dei servizi educativi da zero a tre anni è prevista solo, per il momento, nella disposizione che coinvolge i responsabili dei servizi educativi nella verifica del rispetto della prescrizione della certificazione verde. Secondo la nota del Capo dipartimento MIUR dott. Versari, l'obbligo è da intendersi per tutto il personale sia dei servizi educativi che della scuoladell'infanzia.

b) Fino al 31 agosto il personale scolastico non è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 quindi fino ad allora nessun provvedimento può essere adottato.

c) Dal 1 settembre 2021 tutto il personale scolastico è obbligato all'esibizione della certificazione verde Covid-19 ai responsabili della Scuola e/o dei servizi educativi dell'infanzia o ai loro delegati i quali sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

## **2) Quando è rilasciata la certificazione verde?**

La certificazione verde è rilasciata nei seguenti casi:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale durata 9 mesi;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (documentato)

## **3) Esenzione dalla vaccinazione:**

a. Il Ministero della Salute, con circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, ha disciplinato le modalità per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 venga omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche che la rendono, in maniera permanente o temporanea, controindicata. E' previsto che per detti soggetti, in luogo della "certificazione verde COVID-19", sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione, a tutti gli effetti utile a "consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3, del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105"

b. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021. Fino a tale data, sono pure validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi Sanitari Regionali.

## **4) Controllo del possesso della "certificazione verde COVID-19"**

a. Il decreto-legge n. 111/2021, che ha stabilito l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico, ha previsto altresì che "i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell'infanzia nonché delle scuole paritarie ... sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni" ponendo a loro carico l'obbligo di verifica del possesso della certificazione verde.

b. La verifica in argomento può essere formalmente delegata a personale della scuola. L'applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni (COVerifica19.SM) è resa disponibile gratuitamente su <https://www.dgc.gov.it/web/app.html> Trattasi di APP da scaricare sul cellulare. In sede di controllo sarà sufficiente ottenere il via libera dalla App stessa (luce verde o blu). In caso di luce rossa il dipendente non potrà accedere alla scuola.

c. Allo stato, non risulta necessario acquisire copia della certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita, ritenendo sufficiente la registrazione dell'avvenuto controllo su apposito elenco datato e firmato da chi effettua la verifica. Su tale elenco dovrà essere indicato, oltre al possesso del green pass e della relativa data di scadenza (verificabile solo da green pass completo e non da QR Code), anche il nominativo di coloro che, per motivi diversi, sono esentati dalla vaccinazione indicando altresì gli estremi del documento che lo sancisce.

d. Il Garante Privacy consente il trattamento dei dati personali implicati nello svolgimento dell'attività di verifica (da parte dei soggetti individuati) dell'identità dell'intestatario della certificazione verde: è esclusa, in ogni caso, la raccolta di tali dati, in qualsiasi forma (Risposta Quesito Garante Privacy 10 agosto 2021).

### **5) Mancato possesso della “certificazione verde COVID-19”:**

a. Il Legislatore stabilisce (comma 2, articolo 9-ter) le conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo di possesso ed esibizione della “certificazione verde COVID-19” da parte del personale della scuola.

b. Il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola, dopo aver dichiarato di non esserne in possesso o, comunque, qualora non sia in grado di esibirla al personale addetto al controllo.

c. Il mancato possesso della certificazione verde è definito dal decreto “assenza ingiustificata”.

Di fatto, la norma introduce una specifica fattispecie di assenza ingiustificata che non trova riscontro né nelle norme contrattuali, né nelle disposizioni di legge vigenti in materia.

Quindi, a decorrere dal quinto giorno di assenza per mancata acquisizione di green pass, la scuola dovrà procedere alla sospensione dal servizio senza retribuzione, prevedendo la riammissione non appena si sia acquisito il possesso del certificato verde.

### **6) contratto a termine per la supplenza**

a. Salvo modifiche in sede di conversione in legge del decreto, la certificazione verde Covid 19 deve essere presentata fino al 31/12/2021.

b. Si suggerisce che eventuali contratti a termine stipulati per sostituzione di personale sprovvisto del certificato verde COVID -19, prevedano come termine “la data di rientro in servizio del sostituito e comunque non oltre il 31/12/2021”.

Infine, ricordando che la previsione normativa riguarda il personale dipendente della scuola è **raccomandabile che venga estesa a tutte le persone che entrano in contatto continuativo con i minori.**

In allegato:

- il fac simile della lettera di delega
- il fa simile sospensione rapporto di lavoro